

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Più avvocati incaricati della difesa in un procedimento civile: diritto individuale al distinto onorario?

Ove più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, la L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 6, si limita a garantire la facoltà di tenere conto del concorso degli altri avvocati nella determinazione degli onorari nell'ambito dei minimi e dei massimi previsti dalla tariffa professionale, ma non prescrive alcuna obbligatoria riduzione, nè questo automatismo è stato contemplato nelle deliberazioni del Consiglio nazionale forense recepite con i decreti ministeriali. Il diritto individuale al distinto onorario rimane escluso piuttosto se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella, e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica.

NDR: in senso conforme si veda Cass. Sez. 2, 04/11/2010, n. 22463; Cass. Sez. 2, 12/07/2000, n. 9242; Cass. Sez. 2, 19/10/1992, n. 11448.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 30.8.2017, n. 20554

...omissis...

I. L'unico motivo del ricorso di xxxxxeduce la violazione del combinato disposto della L. 7 novembre 1957, n. 1051, art. 1, dell'art. 1, cap. I, art. 1, sub 2, e degli artt. 4 e 6 del D.M. n. 127/2004. Assumono i ricorrenti che, condivisa l'applicabilità dello scaglione delle cause ricomprese fra Euro 25.900,01 ed Euro 51.700,00, occorre tener conto della rispettiva misura massima degli onorari, per poi suddividerli al 50% per ciascuno dei due avvocati. Vengono perciò allegati conteggi per dimostrare che vi siano stati superamenti dei massimi tariffari: ad esempio, per studio controversia Euro 1.500,00 (Euro 750,00 per ciascun avvocato) a fronte di un massimo tariffario pari ad Euro 835,00 (Euro 417,50 per ciascun avvocato); per consultazioni clienti Euro 800,00 (Euro 400,00 per ciascun avvocato) a fronte di un massimo tariffario pari ad Euro 420,00 (Euro 210,00 per ciascun avvocato), e così via.

I.1. Va premesso, disattendendo così l'eccezione pregiudiziale dei controricorrenti, che è ammissibile il proposto ricorso per cassazione, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 4, che dichiara inappellabile l'ordinanza che definisce la procedura L. n. 794 del 1942, ex art. 28. Poiché l'ordinanza del Tribunale di Piacenza non ha comunque statuito sull'"an" del compenso, ma solo sul "quantum", neppure qui rileva la questione, oggetto di contrasto, rimessa alle Sezioni Unite con l'ordinanza interlocutoria della 6-2 Sezione civile n. 13272 del 25/05/2017.

L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, per cui, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione. In particolare, l'art. 6 del D.M. n. 127 del 2004 (nella specie applicabile *ratione temporis*), pur rinviando in generale al codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisorii, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione "alla quota o ai supplementi di quota in contestazione" (Cass. Sez. 2, 04/05/2012, n. 6765).

La censura mossa dai ricorrenti è poi infondata, in quanto parte dall'erroneo presupposto per cui il Tribunale, dopo aver ricondotto la causa allo scaglione ricompreso fra Euro 25.900,01 ed Euro 51.700,00, avrebbe dovuto suddividere al 50% per ciascuno dei due avvocati la misura massima degli onorari spettante per le singole voci.

I ricorrenti non tengono così per conto della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 6 (ancora recepito nell'art. 7 D.M. 8 aprile 2004, n. 127, costituente la disciplina *ratione temporis* nella specie applicabile), per come costantemente interpretato da questa Corte, nel senso che, ove più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente in base all'opera effettivamente prestata, che deve essere opportunamente dimostrata in caso di contestazioni del cliente, facendosi semplicemente salva dalla disposizione in esame la possibilità di apportare "quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati" Di tal che, la L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 6, si limita a garantire la facoltà di tenere conto del concorso degli altri avvocati nella determinazione degli onorari nell'ambito dei minimi e dei massimi previsti dalla tariffa professionale, ma non prescrive alcuna obbligatoria riduzione, nè questo automatismo è stato contemplato nelle deliberazioni del Consiglio nazionale

forense recepite con i decreti ministeriali. Il diritto individuale al distinto onorario rimane escluso piuttosto se, essendo stato richiesto il pagamento di una sola parcella, e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta implicitamente ed inequivocabilmente una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni, poi sommate nella specifica (laddove, nel caso in esame, gli avvocati xxxxxx risultano aver richiesto il pagamento di due distinte parcelle, che ne indicavano separatamente le attività adempiute) (Cass. Sez. 2, 04/11/2010, n. 22463; Cass. Sez. 2, 12/07/2000, n. 9242; Cass. Sez. 2, 19/10/1992, n. 11448).

II. Il ricorso va perciò rigettato e i ricorrenti vanno condannati a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.